

# **SALUTE.                    MINISTERO,                    PARTE                    CAMPAGNA ANTINFLUENZALE 2010/11**

INDICAZIONI CONTENUTE IN CIRCOLARE DEL 27 LUGLIO.

(DIRE - Notiziario Sanita') Roma, 4 ottobre 2010 - "Come ogni anno parte la campagna antinfluenzale per la stagione 2010/11". L'annuncio arriva dal ministero della Salute attraverso un comunicato in cui si legge che "nella relativa circolare emanata il 27 luglio 2010 sono contenute le indicazioni sulla composizione del vaccino e le categorie di soggetti cui sarà offerto prioritariamente e gratuitamente dal parte delle Regioni. Queste partiranno con l'offerta vaccinale durante e non oltre il mese di ottobre, secondo quanto organizzato con proprie delibere". Dice ancora la nota: "Si rammenta che la vaccinazione è lo strumento più efficace per prevenire l'influenza e le sue complicanze, sia per proteggere se stessi che per ridurre la diffusione dell'infezione".

**...e, rammentiamo noi, la vaccinazione antinfluenzale, come tutte le altre vaccinazioni fortemente raccomandate, ma non OBBLIGATORIE, non viene indennizzata ai sensi della L.210/92. L'indennizzo è concesso solo nei seguenti casi:**

- **Vaccinazioni obbligatorie nell'infanzia (Difterite, Tetano, Epatite B, Poliomielite, o vaccino Esavalente)**
- **Vaccinazioni obbligatorie per ordinanza di un' autorità sanitaria italiana**
- **Danno da contagio con persona vaccinata**
- **Vaccinazioni effettuate per motivi di lavoro**
- **Vaccinazioni effettuate per incarico del proprio ufficio**
- **Vaccinazioni necessarie per poter accedere ad uno Stato estero**
- **Vaccinazioni ai soggetti a rischio che operano nelle strutture sanitarie ospedaliere**

**In tutti gli altri casi, secondo il Ministero della salute, l'indennizzo L210/92 NON spetta, vedi vaccinazione fortemente raccomandata MPR e antinfluenzale (se non nei casi sotto menzionati)**

**Vedi art. 1 e 4 : Legge n.-210/92 del 25/02/1992**

**“Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati. Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 marzo 1992, n. 55. “.**

1. 1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge <sup>(4)</sup>.

.....

4. I benefici di cui alla presente legge spettano alle persone non vaccinate che abbiano riportato, a seguito ed in conseguenza di contatto con persona vaccinata, i danni di cui al comma 1; alle persone che, per motivi di lavoro o per incarico del loro ufficio o per potere accedere ad uno Stato estero, si siano sottoposte a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino necessarie; ai soggetti a rischio operanti nelle strutture sanitarie ospedaliere che si siano sottoposti a vaccinazioni anche non obbligatorie <sup>(6)</sup>.